

**COPERTURA ASSICURATIVA PER LE RESPONSABILITA' PER COLPA GRAVE DEGLI
AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E RESPONSABILI DI ENTI PUBBLICI O DI AZIENDE
PARTECIPATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "Assicurazione" : il contratto di assicurazione;
- per "Polizza" :il documento che prova l'assicurazione
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società
- per "Indennizzo" : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Cose" : sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;
- per "Perdite patrimoniali" : il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

L'Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o

parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società può recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore all'anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA R.C. PAPERIMONIALE

Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, inclusa la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni descritte in polizza per fatti attribuibili a sua colpa grave giudizialmente riconosciuta per fatti commessi durante lo svolgimento delle sue attività istituzionali.

La garanzia comprende, limitatamente alla quota di responsabilità dell'Assicurato, l'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati a terzi dall'Assicurato stesso, nonché quelli provocati congiuntamente con altri dipendenti della Pubblica Amministrazione.

La garanzia è operativa quando l'assicurato agisce in rappresentanza dell'ente presso enti terzi o per attività commissariali o similari, in rappresentanze diplomatiche italiana all'estero, soggette alla legge italiana, e quale preposto aziendale sulla base del T.U. 81/2008.

Non sono considerati terzi : il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

Art. 13 - Danni da interruzione di attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabili a termini di polizza. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30 % del massimale, con il

massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art.14 – Assunzione di personale

L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'attività connessa all'assunzione del personale.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20 % del massimale, con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 15 – Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa e relative a comportamenti colposi posti in essere nei cinque anni precedenti, a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto. L'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

La garanzia è operante, nel caso l'Assicurato abbia cessato la propria attività professionale per quiescenza o decesso, per le richieste di risarcimento di danni, derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto, presentate all'Assicurato stesso e da lui denunciate alla Società nei cinque anni successivi alla cessazione del contratto. La garanzia è inoltre operante, nel caso l'Assicurato abbia cessato la propria attività professionale per motivi diversi da quiescenza o decesso, per le richieste di risarcimento di danni, derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto, presentate all'Assicurato stesso e da lui denunciate alla

Società nei cinque anni successivi alla cessazione del contratto, sempreché venga corrisposto dall'Assicurato il pagamento di un premio pari ad un'ulteriore annualità assicurativa.

La Società si riserva di accettare quest'ultima richiesta nel caso in cui l'assicurato abbia denunciato sinistri o circostanze di sinistro nel corso della validità contrattuale.

Art. 16 – Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per le polizze di durata inferiore all'anno – per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione.

Per le sanzioni civili, multe e ammende il massimale si intende ridotto a 1/3 con franchigia di Euro 250,00 per sinistro.

La massima esposizione della Società nel caso di sinistro che coinvolga più assicurati è di euro 4.000.000,00.

Art. 17 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra

Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 18 – Esclusioni e precisazioni

Sono esclusi dall'indennizzo le perdite patrimoniali conseguenti a :

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di società od enti, salvo che per incarichi conferiti dall'Ente di appartenenza;
- c) assicurazioni private o ritardi di pagamento dei relativi premi;
- d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale
- e) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli dalla legge
- f) danni materiali di qualsiasi tipo (lesioni personali e/o danneggiamenti a cose)
- g) responsabilità derivanti dalla legge 109/ 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
- h) Derivante da dolo dell'assicurato


Art. 19 – Colpa grave

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Danni Patrimoniali cagionati alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.

La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, dei Danni Patrimoniali involontariamente provocati dall'Assicurato stesso, in proprio od in concorso con altri.

IL CONTRAENTE-ASSICURATO

LA SOCIETA'
SARA ASSICURAZIONI SpA
Responsabile Ente RCG e Professionisti
Stefano Salvatore



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE-ASSICURATO

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente-Assicurato dichiara che:

- a) non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;
- b) nell'ultimo triennio non gli sono stati richiesti risarcimenti da terzi in relazione all'attività assicurata;
- c) nell'ultimo triennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio

Agli effetti dell'art.1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione" :

Art. 7 Obbligo dell'assicurato in caso di sinistro

Art.15 Inizio e termine della garanzia

IL CONTRAENTE-ASSICURATO

Il sottoscritto dichiara di aver preliminarmente ricevuto la nota informativa ai sensi del D.L. N. 175/95 e l'informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del codice acconsente al trattamento dei dati sensibili che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere con la Società assicuratrice e, inoltre, acconsente

- al trattamento dei dati personali comuni che lo riguardano, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica:

 SI NO

- al trattamento dei dati personali comuni che lo riguardano, per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi delle società del Gruppo SARA effettuate da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica:

 SI NO

- alla comunicazione a società del Gruppo SARA che utilizzano i dati per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e/o effettuare attività promozionali relative a prodotti o servizi delle società del Gruppo SARA, anche con uso di telefono o posta elettronica.

 SI NO

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

IL CONTRAENTE-ASSICURATO

Roma, _____